

Organizzazione del manuale operativa nelle diverse aree di formazione del progetto FORMATTIVO

Introduzione:

Il presente manuale ha lo scopo di orientare e definire la figura del “Consulente Gestionale Amministrativo” che all’interno di un centro sportivo, fitness o di una polisportiva si interfaccia con gli utenti svolgendo sia un’attività informativa che amministrativa. Non solo, la figura del “Consulente Gestionale Amministrativo” svolge anche delle funzioni organizzative relative alle attività e ai servizi proposti. Ma andiamo a spiegare nel dettaglio le diverse competenze richieste.

Funzioni informative

È compito del “Consulente Gestionale Amministrativo” è di informare i fruitori sui servizi svolti dal centro indicando per esempio la pianificazione dei corsi e delle attività a cui è possibile accedere, è quindi necessario apprendere le caratteristiche e i benefici delle attività sportive proposte dalla struttura di riferimento per orientare l’utente sulla base dei bisogni manifestati allo scopo di raggiungere gli obiettivi di benessere e forma fisica. La comunicazione di tutte le iniziative proposte o dell’inserimento di nuove attività o corsi è di competenza del “Consulente Gestionale Amministrativo” che a sua volta deve essere informato a riguardo dalla direzione. Infine a completamento, la funzione comunicativa include anche i prezzi e le condizioni economiche previste per la frequentazione dell’attività sportiva.

Funzioni amministrative

- Conservare e numerare progressivamente, per anno solare le fatture di acquisto ed eventuali fatture emesse;
- Conservare la documentazione relativa a incassi e pagamenti;
- Redigere il rendiconto economico – finanziario.

In particolare, al fine di evitare contestazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate, è importante:

- Tenere la Prima Nota (registro in forma libera, sul quale annotare tutti i movimenti in entrata ed in uscita avvenuti nel corso dell’anno sociale);
rilasciare le quietanze per tutti gli introiti percepiti, le quali devono evidenziare, in modo leggibile, le informazioni necessarie affinché gli introiti possano considerarsi fiscalmente agevolati ossia:
 - a) nome, cognome e codice fiscale del socio che ha versato l’importo, con indicazione del numero di tessera;
 - b) causale riconducibile alla partecipazione ad attività istituzionali del sodalizio
 - c) (es. quota di adesione; quota corso di nuoto per il periodo ecc.);
 - d) importo corrisposto per la prestazione resa;
 - e) dati dell’Associazione, incluso il codice fiscale;

f) data del rilascio.

- Convocazione delle assemblee
- Stesura dei verbali di assemblea;

Funzioni organizzative

In questo ambito il “Consulente Gestionale Amministrativo” ha il compito di organizzare in termini operativi le attività svolte o promosse dalla struttura e di realizzare le diverse comunicazioni per la divulgazione attraverso i canali di riferimento off-line o on-line. Le attività organizzate e possono essere rivolte ai tesserati per la promozione dell’attività sportiva o agli associati per la condivisione nel caso delle assemblee o per informare le istituzioni, i sostenitori o i genitori degli utenti minorenni. Ossia è compito del “Consulente Gestionale Amministrativo” occuparsi della programmazione delle varie iniziative e della comunicazione con tutte le figure che direttamente o indirettamente partecipano alla vita associativa.

Aree di competenza:

Conoscenza delle attività motorie

Deve conoscere le attività motorie e sportive da organizzare, tenendo presente che il Consulente Gestionale Amministrativo può operare sia in un Centro Fitness che in una Polisportiva o in qualsiasi Associazione, Società Sportiva o Ente di Promozione Sportiva (fitness, giochi sportivi, sport individuali, danza, ballo, sport da combattimento e comunque tutte le attività previste dal Registro C.ON.I.).

Nello specifico:

- Conoscenza dei programmi di allenamento;
- conoscenza dei protocolli e delle procedure di allenamento;
- conoscenza degli eventuali rischi legati all’attività fisica.

Competenze organizzative

- Capacità di organizzarsi e collaborare in team, infatti tutti gli ambienti sportivi devono necessariamente operare in modo sinergico tra l’area direzionale, l’area tecnica, l’area gestionale amministrativa ed i professionisti esterni (commercialista, avvocato, consulente del lavoro, ecc...);
- Organizzazione eventi e giornate di orientamento sportivo in modo da implementare la partecipazione alle attività dilettantistiche sportive;
- Coordinamento di attività ed eventi interni ed esterni alla struttura sportiva.

Competenze gestionali amministrative

- Registrazione gestionale amministrativa, tesseramento assicurazione, corrispettivi specifici;
- Archiviazione documentazione.

Competenze comunicative e relazionali

- Accoglienza e comunicazione efficace, valutazione dei bisogni e delle necessità motorie e sportive del tesserato;
- consulenza ed orientamento rivolta ai tesserati in modo che possano usufruire completamente delle diverse attività sportive presenti;
- Verifica della retention in modo da evitare gli abbandoni sportivi, contribuire alla spinta motivazionale per una continuativa attività dilettantistica sportiva.

Riferimenti normativi

REGIME FISCALE

Il regime fiscale agevolato di cui la Legge 398/1991

Ai fini dell'applicazione di tale regime agevolato il beneficiario deve essere in grado di garantire la sussistenza dei requisiti soggettivi e del requisito oggettivo.

I requisiti soggettivi sono:

- forma giuridica di associazioni sportive o società sportive
- assenza del fine di lucro
- svolgimento di attività sportiva dilettantistica (riconosciuta dal CONI) compresa l'eventuale attività didattica
- affiliazione a Federazioni sportive nazionali o Enti di promozione sportiva (as. ASI) riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti.

Il requisito oggettivo è rappresentato dal conseguimento di proventi, derivanti da attività commerciali, di importo non superiore a 400.000 € nell'esercizio.

L'opzione del regime fiscale agevolato di cui la Legge 398/1991 avviene attraverso il modello EAS ed è vincolante per 5 anni. Tuttavia se nel periodo di imposta il beneficiario supera il limite dei 400.000 € il regime agevolato cessa automaticamente e dal mese successivo si passerà al regime fiscale ordinario.

Le associazioni e società sportive dilettantistiche che optano per la L. 398/1991 applicano a tutti i proventi conseguiti nell'esercizio delle attività commerciali connesse agli scopi istituzionali prevede che la determinazione dell'Iva è forfettizzata con l'applicazione di una detrazione del 50% dell'imposta relativa alle operazioni imponibili.

Il modello EAS

Il modello EAS è il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali. La trasmissione di questo modello non è facoltativa, ma obbligatoria entro 60 giorni dalla costituzione di un nuovo ente.

Il modello assolve ad un onere dichiarativo al fine di poter godere delle agevolazioni recate dall'art. 148 del t.u.i.r. e mancato invio comporta la decadenza delle agevolazioni.

Ogni volta che si verificano variazioni nei dati comunicati occorrerà comunicarle entro il 31 marzo dell'anno successivo.

L'invio dev'essere effettuato esclusivamente per via telematica e può essere effettuato direttamente dall'ente ovvero avvalendosi di intermediari abilitati alla trasmissione telematica (professionisti, associazioni di categoria, CAF, altri soggetti)

I soggetti obbligati alla comunicazione sono gli enti non commerciali di tipo associativo che si avvalgono delle disposizioni agevolative recate dagli artt. 148 del t.u.i.r. e 4 del D.P.R. n. 633/1972, salvo specifiche esclusioni e le società sportive dilettantistiche di cui all'art. 90 della Legge 289/2002, cioè gli enti sportivi dilettantistici costituiti nella forma di capitali o di società cooperative senza fini di lucro.

Sono esclusi dall'invio del modello EAS i seguenti soggetti: associazioni sportive dilettantistiche, organizzazioni di volontariato, associazioni pro loco, enti associativi commerciali, enti non commerciali non associativi (es. fondazioni), Onlus, enti pubblici,

Articolo 90 della Legge 289/2002

Si tratta di un riferimento normativo recante "Disposizioni in materia di attività sportiva dilettantistica" che individua le tipologie soggettive operanti nel settore dello sport dilettantistico ossia le associazioni e le società sportive dilettantistiche.

A queste tipologie soggettive si **applicano i benefici fiscali in favore dello sport dilettantistico** a condizione che:

1. Lo statuto o l'atto costitutivo delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche prevedano:
 - a. L'assenza di fini di lucro;
 - b. Il rispetto del principio di democrazia interna;
 - c. L'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive;
 - d. La disciplina del divieto per gli amministratori di ricoprire cariche sociali in altre società o associazioni nell'ambito della medesima disciplina;
 - e. La gratuità degli incarichi degli amministratori
 - f. La devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni;
 - g. L'obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, nonché agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'ente di promozione sportiva a cui la società o associazione intende affiliarsi;
 - h. Le modalità di approvazione dello statuto, di riconoscimento ai fini sportivi e di affiliazione ad una o più Federazioni sportive nazionali o alle discipline sportive associate o a uno degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI;
 - i. I provvedimenti da adottare in caso di irregolare funzionamento o di gravi irregolarità di gestione o di gravi infrazioni all'ordinamento sportivo.

2. Le citate clausole siano osservate.
3. Statuo o atto costitutivo adottino la denominazione indicata nel comma 17 dell'art. 90 che deve essere utilizzata in tutti i segni distintivi o comunicazioni rivolte al pubblico.

Le associazioni e società sportive dilettantistiche in possesso di tali requisiti devono provvedere all'iscrizione nell'apposito Registro CONI ai sensi del comma 20 dell'art. 90 della Legge 289/2002, condizione indispensabile per usufruire delle agevolazioni.

Art. 148 del T.U.I.R.

L'art. 148 del T.U.I.R. prevede il **regime agevolativo** proprio degli enti associativi, disponendo l'esclusione, dall'ambito della commercialità, dell'attività svolta da associazioni, consorzi ed altri enti associativi nei confronti degli associati o partecipanti, a determinate condizioni.

Il presupposto di carattere generale per l'applicazione delle agevolazioni fiscali previste dalle disposizioni dell'art. 148 del T.U.I.R. (in ambito di imposte dirette), e di quelle dell'art. 4, commi 4 e 6, del D.P.R. n. 633/1972 (in ambito IVA), è che l'ente associativo sia qualificato come ente "non commerciale": ciò significa che l'ente non deve avere per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali ai sensi dell'art. 73 del TUIR.

In particolare, l'Art. 148, comma 8, del T.U.I.R. stabilisce che: "Le disposizioni di cui ai commi 3, 5, 6 e 7 si applicano a condizione che le associazioni interessate si conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata: a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge; b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge; c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione; d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie; e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'art. 2532, comma 2, del Codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1° gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell'art. 2532, ultimo comma, del Codice Civile e sempreché le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale; intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa".

Ebbene, oltre all'inserimento all'interno degli atti costitutivi e degli statuti degli Enti associativi di specifiche clausole che rispettino detta disposizione, è assolutamente necessario che gli enti osservino in concreto le clausole formali inserite nei propri atti costitutivi/statuti. L'orientamento della Cassazione del novembre 2016 ha infatti ribadito che il regime agevolativo di cui all'art. 148

del TUIR e all'art. 4, D.P.R. n. 633/1972 (in materia di IVA) è applicabile alle Associazioni soltanto se queste, oltre ad inserire nei loro atti costitutivi e statuti le clausole obbligatorie ivi previste, svolgono in concreto la loro attività nel pieno rispetto delle prescrizioni contenute nelle clausole stesse.

D.P.R n° 633/1972

Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto

[LINK](#)

Circolare 18/E del 1° agosto 2018

La circolare n.18/E emanata il 1° agosto 2018 dall'Agenzia delle Entrate ha posto l'attenzione sulle norme relative al mondo dello sport dilettantistico, confermando e precisando ulteriormente alcuni argomenti già trattati in precedenti circolari e risoluzioni, introducendo anche alcuni elementi di novità volti ad ottenere una applicazione certa delle norme tributarie relative alle associazioni e società sportive dilettantistiche.

Dalla lettura attenta della circolare emerge la conferma (fondamentale per il mondo dello Sport) del ruolo di unico certificatore dell'attività sportiva dilettantistica attribuito al Coni dal legislatore, ma, soprattutto, l'importanza riconosciuta dall'Agenzia delle Entrate al Registro 2.0 delle Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche del Coni, alla luce delle ultime delibere assunte dal Consiglio Nazionale, come strumento valido sia per attestare l'effettiva attività svolta dalle società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte, sia per guidare le stesse in un percorso corretto nel rispetto degli adempimenti formali e sostanziali previsti dall'art.90 della legge 289/2002 e dall'art.148 del TUIR.

Accanto a tale riconoscimento, l'Agenzia conferma che per consentire alle associazioni e alle società sportive dilettantistiche di poter usufruire dei benefici fiscali e previdenziali, è necessario che le stesse rispettino due adempimenti sostanziali:

- La presentazione del Modello EAS prima di adottare le norme agevolative;
- L'adeguamento degli statuti alle clausole espressamente previste dall'art.90 della legge 289/2002 e dall'art. 148 del TUIR.

I principali punti affrontati dalla circolare sono i seguenti:

- Le Associazioni e Società sportive dilettantistiche
- La Legge 398/1991
- L'articolo 148, comma 3 del TUIR
- Altre questioni come la promozione dell'attività sportiva dilettantistica, il modello EAS, la quantificazione dell'IVA e l'esenzione dell'imposta di bollo.

Commento del CONI

https://www.coni.it/images/1-Primo-Piano-2018/Commento_elaborato_dalla_Commissione_fiscale_coni_alla_circolare_18-E_28_settembre_2018.pdf

Inquadramento dei collaboratori sportivo dilettantistici

Nello sport non si può parlare di “lavoro” se non in ambito professionistico.

Nel variegato mondo del dilettantismo, però, enti senza scopo di lucro intrattengono rapporti di “collaborazione” a carattere oneroso.

L'articolo 67, comma 1, lettera m), del DPR n. 917/86 (TUIR) prevede che le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari, i premi e i compensi siano da considerarsi **redditi diversi**, definiti come di seguito, nei quali rientra anche la collaborazione di carattere amministrativo-gestionale:

*le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filo-drammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, e quelli erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegue finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai rapporti di **collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale** di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche;*

Si tratta di compensi erogati dal Coni, Federazioni sportive nazionali, Unire, Enti di promozione sportiva e da qualunque organismo (incluse quindi le associazioni e le società sportive dilettantistiche), comunque denominato che persegue finalità sportive dilettantistiche e che sia da essi riconosciuto.

Le specifiche e le soglie di tali compensi sono previsti dall' Art. 69, comma 2 sempre del TUIR: *Le indennità, i rimborsi forfetari, i premi e i compensi di cui alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 67 non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a 10.000 euro. Non concorrono, altresì, a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.*

Collaborazioni di carattere amministrativo-gestionale non professionali

Con Circolare n 21/E/2003, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che nei: “...rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale”

Rientrano i compiti tipici di segreteria di un'associazione o società sportiva dilettantistica, quali ad esempio **la raccolta delle iscrizioni**, **la tenuta della cassa** e infine, **la tenuta della contabilità** da parte di soggetti non professionisti.

Si fa inoltre presente che **al solo Coni** (e non alle Federazioni Sportive nazionali o agli Enti di Promozione Sportiva) **è conferita la possibilità di definire quali siano le prestazioni sportive dilettantistiche** che possono essere inquadrate nel regime agevolativo di cui alla lettera m) del primo comma dell'art. 67 del DPR n. 917/86. Ovvero **redditi diversi, non assoggettabili a contribuzione previdenziale**. Come precisato dalla Circolare dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 1 del 1/12/2016.

Quali sono gli obblighi per le ASD e SSD?

Esse infatti sono tenute a rispettare degli adempimenti previsti dalla legge in relazione a tale categoria di lavoratori, in particolare:

- La comunicazione preventiva al Centro per l'Impiego;
- L'istituzione e la tenuta del Libro Unico del Lavoro;
- La predisposizione del cedolino paga.

La tassazione IRPEF avviene in questo modo:

- I primi €. 10.000 complessivamente percepiti nel periodo d'imposta non concorrono alla formazione del reddito imponibile IRPEF. Pertanto non sono soggetti a tassazione o indicazione nella dichiarazione dei redditi;
- Sugli ulteriori €. 20.658,28 percepiti nell'anno è operata una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta ai fini IRPEF. Ritenuta che ha aliquota 23%, maggiorata di addizionale regionale e comunale. Anche questi compensi non devono essere riportati in dichiarazione dei redditi. In pratica, su un reddito complessivo di € 30.658,28 viene operata la ritenuta solo su € 20.658,28;
- Sulle somme eccedenti è operata una ritenuta a titolo di acconto del 23% (pari al primo scaglione dell'IRPEF) sempre maggiorata dell'addizionale regionale e comunale.


La parte del reddito eccedente € 30.658,28 (€ 10.000,00 + € 20.658,28), sarà poi assoggettata ad IRPEF in modo ordinario in dichiarazione dei redditi. In dichiarazione, tuttavia, devono essere considerati anche i compensi già tassati a ritenuta a titolo d'imposta.

In pratica, per compensi percepiti sino a €. 10.000 non è dovuta alcuna imposizione ai fini delle imposte sui redditi.

Per i redditi eccedenti e sino ai €. 20.658,28 è dovuta una ritenuta a titolo di imposta del 23%. Tali compensi non devono essere riportati in dichiarazione dei redditi in quanto già tassati alla fonte dalla società sportiva erogante.

Per i redditi eccedenti, invece, la ritenuta operata è a titolo di acconto e quindi tali redditi dovranno essere successivamente assoggettati ad IRPEF in dichiarazione dei redditi, considerando, tuttavia, anche i compensi già tassati a ritenuta a titolo d'imposta.

Infatti, ai fini della determinazione dell'Irpef per la tassazione dei redditi soggetti ad imposizione ordinaria (in dichiarazione dei redditi), il percettore delle somme dovrà tenere conto dell'importo tassato con ritenuta d'imposta secca.



Collaborazioni coordinate e continuative

Tale modalità di tassazione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere **amministrativo gestionale di natura non professionale** resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.

A queste forme contrattuali **non si rende applicabile** la disciplina del cosiddetto "lavoro a progetto". (delineata dall'articolo 67 del D.Lgs. n. 276 del 10/09/2003).

Il Decreto Legislativo n. 81 del 2015 di attuazione del Jobs Act, ha stabilito all'articolo 52 l'abrogazione del lavoro a progetto. Fatti saldi i contratti già in essere alla data di approvazione del decreto (25.06.2015).

Per questo motivo, a partire da tale data per le collaborazioni è necessario operare attraverso la disciplina dei buoni lavoro, oppure attraverso la stipula di un contratto di lavoro dipendente, infine se queste opzioni non sono praticabili, è necessario operare come consulenti esterni con Partita Iva.

Adempimenti previdenziali e assicurativi

Le somme erogate agli sportivi dilettanti non devono essere assoggettate alla gestione previdenziale separata dell'INPS (Circolare INPS n. 32 del 07/02/2001) queste somme non devono nemmeno essere assoggettate all'INAIL.

La norma ha inoltre previsto che, nel rispetto delle norme comunitarie in materia di assicurazione antinfortunistica, le Federazioni e gli Enti di promozione sportiva potranno scegliere la compagnia assicuratrice con la quale stipulare le relative convenzioni.

Altri riferimenti su www.asisportfisco.it sezione "consulenza del lavoro"

Sbocchi professionali futuri:

Nel caso del “Consulente Gestionale Amministrativo”, lo scalino successivo potrebbe essere il “Responsabile Area Gestionale Amministrativa” con inserimento nel Management Sportivo e successivamente la figura del “Club Manager”.

Il professionista sarà quindi in grado di operare presso:

- Federazioni, Leghe, associazioni e società sportive; società di gestione di impianti e centri sportivi; Centri Fitness, Centri Sportivi, Polisportive, Gestione Impianti sportivi;
- Agenzie e società di organizzazione di eventi;
- Società di consulenza operanti in campo sportivo o agenzie che sponsorizzano lo sport;
- Associazioni territoriali o settoriali di impresa; imprese di servizi turistico-sportivi.

Prevedendo quindi un **percorso formativo e di crescita professionale** il professionista potrà dirigere società operanti nel campo delle attività sportive e gestire di strutture sportive, maturando, inoltre, specifiche competenze ed attitudini per la gestione di singoli eventi o competizioni sportive.

In particolare:

- Progetta, coordina e dirige attività manageriali in ambito agonistico nei vari livelli, fino a quelli di massima competizione, presso associazioni e società sportive, enti di promozione sportiva, istituzioni e centri specializzati;
- Progetta, coordina e dirige attività manageriali nei vari sport ed ai vari livelli, fino a quello professionistico presso associazioni e società sportive, enti di promozione sportiva, istituzioni e centri specializzati;
- Svolge valutazioni specifiche per sport, al fine di definirne il modello di prestazione e di gestione;
- Collabora con medici e psicologi dello sport per la valutazione degli atleti, la prevenzione di patologie, la ricerca di una vita sana e un pronto recupero in caso di infortunio.
- Gestisce i rapporti tra soggetti pubblici e locali che operano nel settore delle attività motorie e sportive, relazionandosi con le istituzioni nazionali e locali; applica tecniche di promozione e comunicazione nell'offerta di servizi a soggetti pubblici e privati di settore;
- Gestisce l'attività contrattualistica dell'impresa nei rapporti interni ed esterni; coordina e regola le attività afferenti alla struttura sportiva e organizza avvenimenti in campo motorio, turistico, ricreativo e sportivo;
- Gestisce il controllo delle caratteristiche igieniche e di sicurezza degli impianti nel rispetto delle normative vigenti in ambito della tutela della salute;
- Organizza e gestisce attività finalizzate all'ottenimento del benessere della persona.
- La figura professionale acquisisce le competenze specifiche di carattere scientifico raggiungerà livelli maggiori di autonomia e di responsabilità nella professione soprattutto nell'ambito della gestione delle società sportive. Inoltre avrà le basi per accedere a master universitario di primo e secondo livello a carattere manageriale- sportivo e a dottorato di ricerca.

Competenze associate alle funzioni sopracitate

Per lo svolgimento delle funzioni sopra descritte sono richieste e trasferite alla conclusione del Corso specifiche conoscenze di tipo giuridico, economico e motorie sportive, nonché specifiche e relative capacità e abilità di tipo specialistico in ambito tecnico-scientifico. Può essere necessaria una maggiore specializzazione e capacità di approfondimento in uno o più settori di professionalizzazione. Oltre a capacità di auto-apprendimento e di aggiornamento continuo, sono richieste adeguate competenze trasversali di tipo comunicativo-relazionale, organizzativo-gestionale e di programmazione, in accordo con il livello di autonomia e responsabilità assegnato, con le modalità organizzative e di lavoro adottate e con i principali interlocutori (colleghi, altri professionisti e clienti pubblici e/o privati).